# STATUTO DELLA

# ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ROTARY SNOEZELEN ONLUS

#### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

- Art. 1 È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ROTARY SNOEZELEN ONSLUS"
- Art. 2 L' Associazione Scientifica Rotary Snoezelen Onlus ha sede legale presso lo studio dell'Avv.to Paolo Pellicini in L.ge Capuleti n. 1/a Verona e quella operativa presso l'Istituto Groessner di Via Provolo n. Verona.

#### TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 3 L' Associazione Scientifica Rotary Snoezelen Onlus non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.
- L' Associazione Scientifica Rotary Snoezelen Onlus potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.
- Art. 4 L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, intende:
- affiancare i bisogni di quanti hanno necessità di usufruire di questa struttura, segnalandone i problemi e i disagi, rendendoli più comprensibili e quindi risolvibili segnalando eventualmente la necessità di istituire ulteriori ambienti di trattamento;
- tracciare un quadro generale dei risultati su queste persone con disturbi dello sviluppo a breve, medio e lungo termine;
- avere un linguaggio comune tra strutture esistenti in Italia e all'Estero che si occupano di stimolazione multisensoriali nelle diverse patologie dello sviluppo e del comportamento.
- Art. 5 L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopo sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
- E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli art. 3 e 4.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

### TITOLO III - I SOCI

Art. 6 - L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione e l'ammissione a socio è deliberata, anche a maggioranza, dal Consiglio Direttivo.

La quota di iscrizione e di partecipazione per il primo anno è fissata in € 100,00;

la successiva quota di partecipazione annuale è fissata in € 50,00.

Quota di iscrizione e di partecipazione annuale è soggetta ad aggiornamento e modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle necessità di gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a tre soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Art. 7 - I soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto i soci ordinari, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo, previo parere vincolante del Comitato etico.

#### TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato etico.

Art. 9 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

- Il Consiglio si riunisce:
- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

- 1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- 2. attua, unitamente al Presidente, gli indirizzi e gli obiettivi dell'Associazione, come stabiliti dall'Assemblea;
- 3. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e, unitamente al Consiglio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e promuove il perseguimento degli scopi dell'Associazione. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 10 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, da tenersi entro il 30 Giugno di ciascun anno.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con l'iscrizione entro il termine di convocazione dell'assemblea stessa (otto giorni liberi prima dell'adunanza).

L'assemblea è presidente dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Il Comitato etico è composto dai soci fondatori e delibera, a maggioranza, in ordine alle proposte di esclusione dei soci nonché su ogni questione, attinente la vita dell'Associazione, riguardante i principi e gli obiettivi dell'Associazione stessa.

## TITOLO V – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 11 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' Associazione Scientifica Rotary Snoezelen Onlus;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- Le entrate dell' associazione scientifica Rotary Snoezelen Onlus sono costituite:
- a) dalle quote di iscrizione e partecipazione annuale;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore), etc.

In caso di scioglimento dell' associazione scientifica Rotary Snoezelen Onlus, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità.

Art. 12 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell' Associazione Scientifica Rotary Snoezelen Onlus, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall' Associazione Scientifica Rotary Snoezelen Onlus per i fini perseguiti.

## TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 13 - Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi presenti. La convocazione dell'assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno essere apportate allo statuto. L'assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non completamente indicate nella convocazione.

Art. 14 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra Associazione Scientifica Rotary Snoezelen Onlus operante in analogo settore.

#### TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.